

UNIONE DI COMUNI "COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO"

Piazza Umberto I, n. 2 - Monforte d'Alba

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA' DEL

NUCLEO DI VALUTAZIONE

L'anno duemilaventidue il giorno 30 del mese di giugno nella sede dell'Unione di Comuni - sita in Monforte d'Alba, Piazza Umberto I n. 2;

TRA

l'Ente Unione di Comuni "COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO" avente sede in Monforte d'Alba, Piazza Umberto I n. 2 (P.IVA 02876660040) rappresentato dal Sig.

Passone Roberto nato a Bra (CN) il 30/06/1975 , nella sua qualità di Presidente a ciò autorizzato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 9 del 11.07.2019;

l'Ente Comune di Rocca d'Arazzo avente sede in Rocca d'Arazzo rappresentato da Laura Fontana nata ad Azzano (AT) il 14.04.1955 nella sua qualità di Sindaco pro tempore a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 27.04.2022;

PREMESSO CHE

Con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 74 del 20.08.2015 è stato approvato il

Regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione e modificato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 81 in data 15.10.2015;

con decreto del Presidente dell'Unione n. 10 in data 16.12.2021 è stato nominato il nucleo di valutazione per il periodo 16.12.2021-15.12.2024;

con nota prot. n. 2369 del 05.05.2022 Il Comune di Rocca d'Arazzo ha richiesto di potersi avvalere del nucleo di valutazione dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e

del Barolo" previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso:

Viste le sottoelencate deliberazioni:

- Per l'Unione deliberazione di consiglio dell'Unione n. 10 del 22.06.2022
- Per il Comune di Rocca d'Arazzo deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 27.04.2022;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

1. La pre messa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e smi, ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni del nucleo di valutazione (per brevità n.d.v.) come disciplinato dall'apposito regolamento approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 74 in data 20.08.2015 e modificato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 81 in data 15.10.2015 al fine di consentire ai Comuni aderenti di avvalersi del nucleo di valutazione nominato tempo per tempo dal Presidente dell'Unione in applicazione del succitato regolamento.

2. In particolare il nucleo di valutazione svolge le attività previste dalle seguenti disposizioni:

- del D.Lgs. n. 286 del 30/07/1999, rubricata Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15/03/1997, n. 59;

- dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante Tipologia di controlli interni;
- degli artt. 7 e 14 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 rubricato Attuazione della legge 4 marzo 2009,
- n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- della legge n. 190/2012 del 06.11.2012, rubricata Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- del d.lgs. n. 33/2013 del 14.03.2013, rubricato Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni .

ART. 3 – FINALITA'

La gestione associata dei compiti del N.d.V. ha come obiettivo generale la razionalizzazione, nell'ottica dell'efficacia ed efficienza dei risultati prefissati, delle attività specificatamente previste dalle disposizioni di legge. In particolare, il NdV dovrà:

- supportare gli organi di governo dell'ente nella verifica dell'attuazione dei programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;
- valutare l'attività dei Dirigenti e dei titolari di Posizione Organizzativa negli enti privi di dirigenza in relazione ai risultati di attività conseguiti ed alle competenze dimostrate, definendo criteri comuni di metodologia e di valutazione;

- collaborare alla definizione delle metodologie di misurazione e valutazione del personale dipendente, proponendo eventuali modifiche o integrazioni;
- accertare le effettive disponibilità di bilancio determinatesi a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione, destinate da ciascun comune al raggiungimento di specifici obiettivi di performance e di qualità;
- valutare l'esame consuntivo dei progetti finalizzati e la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo.

ART. 4 PRINCIPI

La gestione associata del NdV deve seguire i principi di seguito elencati:

semplificazione dei procedimenti amministrativi;

trasparenza dell'azione amministrativa;

standardizzazione delle procedure;

uniformità della metodologia e la modulistica relativa alla valutazione delle figure in servizio;

progressiva uniformazione dei modelli dei Piani per la Performance e dei piani esecutivi di gestione PEG (o altro strumento analogo in vigore negli enti).

ART. 5 – ENTE CAPOFILA

1. L'Unione assume il ruolo di ente capofila della gestione associata ed opera in luogo e per conto degli enti associati con le seguenti competenze:

a) Curare gli aspetti amministrativi inerenti alle attività previste dalla Convenzione;

b) Fornire l'assistenza durante le sedute del nucleo di valutazione di cui al successivo art. 6), con la redazione dei verbali;

2. Per l'espletamento di tale attività l'Ente capofila si avvarrà delle proprie strutture

e dei propri uffici nonché della collaborazione degli uffici risorse umane/personale dei comuni associati

3. Le attività del n.d.v. verranno curate dall'ufficio personale dell'Unione sotto la direzione del Segretario dell'unione, responsabile del servizio personale.

4. Il Segretario dell'Unione in particolare svolge le seguenti funzioni: cura i lavori del n.d.v. e partecipa alle riunioni del n.d.v. con funzioni consultive e di supporto tecnico.

ART. 6 – DECORRENZA, DURATA DELLA CONVENZIONE E

MODALITA' DI RECESSO

1. La durata della convenzione è prevista in anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

2. La convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza con atti espressi dei consigli dei comuni aderenti.

3. È consentito altresì il recesso di un singolo Ente, con un preavviso non inferiore a sei mesi, entro il 30 giugno, con decorrenza 01 gennaio dell'anno seguente, inviato a tutti gli altri Comuni convenzionati.

ART. 7 – RAPPORTI FINANZIARI

1. Tutti gli oneri derivanti dalla presente convenzione saranno addebitati a ciascun Comune facente parte della convenzione secondo la popolazione residente.

2. Le spese saranno sostenute dal Comune capo convenzione, che ne chiederà il rimborso agli enti aderenti per la quota di propria spettanza.

3. I comuni aderenti dovranno versare la propria quota entro 30 giorni dalla richiesta del Comune capo convenzione.


ART. 8 NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente specificato, i rapporti della funzione convenzionata sono disciplinati dalle vigenti norme.

2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab B, DPR 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE (Passone Roberto)



IL SINDACO DEL COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO (Fontana Laura)

